

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19.03.2018 modificato nella seduta del 03.08.2021

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione;
 - b) l'ammontare del contributo annuale o pluriennale da corrispondersi
 - c) i requisiti degli aspiranti Partecipanti;
 - d) la scadenza e il rinnovo dell'adesione;
 - e) le modalità di convocazione del Collegio dei Partecipanti;
 - f) la nomina del rappresentante del Collegio nel Consiglio di amministrazione.

Art. 2 - Le modalità per divenire Partecipanti della Fondazione

1. Gli aspiranti Partecipanti devono presentare domanda di adesione utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede della Fondazione.
2. Dalla domanda di adesione devono risultare:
 - a) le generalità complete del richiedente, e precisamente:
 - 1) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, professione, codice fiscale, recapito telefonico/telefax, indirizzo e-mail e/o pec, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione. Alla domanda dev'essere inoltre allegata copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - 2) per gli enti e le persone giuridiche pubbliche o private: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico/telefax, indirizzo e-mail e pec, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione. Generalità del legale rappresentante o altro soggetto autorizzato legittimato alla firma della richiesta e alla rappresentanza. Alla domanda dev'essere inoltre allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, e della decisione dell'organo amministrativo che ha deliberato di richiedere l'adesione;
 - b) la dichiarazione di condividere e accettare gli scopi istituzionali della Fondazione, e di aver preso visione e dello statuto e del presente regolamento;
 - c) la modalità di partecipazione;
 - d) la specificazione della destinazione del proprio contributo o partecipazione a progetti promossi dalla Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esamina le domande di adesione e delibera in merito.
4. La decisione del Consiglio di Amministrazione, debitamente motivata, di ammettere o escludere un soggetto dalla qualifica di Partecipante viene comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.
5. L'ammissione a Partecipante ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'attivazione del contributo di partecipazione.

Art. 3 - Modalità di adesione

1. Le modalità di partecipazione alla vita e alla realizzazione degli scopi della Fondazione possono essere:
 - la prestazione di servizi a titolo non oneroso;
 - un'attività, anche professionale, di particolare rilievo;
 - un contributo annuale non inferiore a € 200,00;
 - il conferimento di beni materiali o immateriali.

2. Nel caso di partecipazione alla finalità della Fondazione mediante la prestazione di servizi, mediante un'attività anche professionale o tramite il conferimento di beni l'aspirante Partecipante dovrà dettagliare la modalità di partecipazione nella domanda di adesione.

Art. 4 - Scadenza e rinnovo dell'adesione

1. La qualifica di Partecipante permane per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente corrisposto o la modalità di partecipazione sotto forma di prestazione di servizi o di attività professionale è stata resa.

Art. 5 – Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Partecipanti o la facoltà di recesso da parte dei medesimi risultano disciplinati dallo Statuto della Fondazione art. 11.
2. Il Consiglio di Amministrazione dispone a maggioranza relativa l'esclusione dei Partecipanti nei seguenti casi:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti all'art. 3;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
 - conflitto di interesse tra l'attività della Fondazione e quella del soggetto Partecipante;
 - danno arrecato dal Partecipante all'immagine della Fondazione.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - scioglimento a qualsiasi titolo dovuto;
 - apertura di qualsiasi forma di procedura concorsuale.
4. I Partecipanti possono recedere in ogni momento dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte. Il recesso esercitato non comporta per la Fondazione alcun obbligo di restituzione del contributo versato o di compensazione per le attività svolte dal soggetto partecipante.
5. L'esclusione viene comunicata a mezzo racc. A.R. o a mezzo PEC.
6. Il partecipante non può essere dipendente della Fondazione

Articolo 6 – Copertura assicurativa

1. La Fondazione provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa delle persone fisiche impegnate nei servizi o attività a favore della Fondazione.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività o servizio prestati.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività o servizio, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi di proprietà dell'ente.

Art. 7 - Registro dei Partecipanti

1. I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di Partecipante della Fondazione vengono iscritti in apposito Registro conservato presso la sede della Fondazione stessa.
2. Il Registro è suddiviso in più sezioni sulla base delle modalità di partecipazione espressa dai Partecipanti e degli ambiti di attività in cui si esplica la partecipazione dei membri.

Art. 8 – Convocazione del Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti deve essere convocato dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno.
2. L'avviso di convocazione della riunione deve indicare:
 - il luogo in cui si svolge l'incontro;
 - la data e l'ora di convocazione;
 - gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato ai Partecipanti almeno cinque giorni prima della seduta.

4. Ciascun Partecipante può suggerire al Presidente argomenti da discutere nella riunione del Collegio.

Art. 9– Riunione del Collegio

1. Il Collegio è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei Partecipanti.
2. Il Collegio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Sono esclusi dal computo della maggioranza coloro che non sono in regola con il versamento del contributo annuale.
4. Non sono ammesse deleghe ad altri membri del Collegio dei Partecipanti.
5. La seduta è presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
6. Assiste a tutte le operazioni redigendo un verbale per ogni seduta il Direttore della Fondazione o persona designata dal Presidente della Fondazione.

Art. 10 – Attività del collegio dei partecipanti

1. Il Collegio dei partecipanti nomina il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Fondazione e partecipa alla vita della Fondazione con attività, proposte e iniziative.

Art. 11 – Nomina del rappresentante del Collegio nel Consiglio di amministrazione

1. Aperta la riunione sull'argomento il Presidente della Fondazione invita i partecipanti a formulare proposte di candidatura a componente del Consiglio di amministrazione. Lo stesso Presidente può formulare una proposta di candidatura.
2. Acquisite le proposte di candidatura il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Statuto, dopo opportuna discussione, mette a votazione palese per alzata di mano le candidature pervenute.
3. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto più voti.

Art. 12 – Rimborso spese al rappresentante del Collegio dei Partecipanti in Cda

1. Al rappresentante del Collegio dei Partecipanti in Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso a piè di lista per le spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato.

Art. 13 Modifiche del regolamento

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, dandone comunicazione al collegio dei partecipanti. Le modifiche produrranno effetto, con riguardo ai rapporti in corso, a decorrere dall'eventuale rinnovo dell'adesione.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto della Fondazione e le normative, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del regolamento.

